COMUNICATO UFFICIALE N. 93/L – 9 AGOSTO 2019

93/171

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 65 A della F.I.G.C., pubblicato in data 8 Agosto 2019:

Comunicato Ufficiale n. 65 A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE RELATIVE AL SECONDO E TERZO TURNO ELIMINATORIO DELLA COPPA ITALIA 2019/2020

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la LNP Serie A ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relative alle gare del secondo e terzo turno della Coppa Italia 2019/2020;
- visto l'art. 49 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva
- visti gli art. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1 lett. b) e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare in relazione al secondo e terzo turno di Coppa Italia 2019/2020, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

– il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso unitamente al contributo è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
– il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
– il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è fissato al giorno prima della data fissata per la pronuncia.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza.
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Pubblicato in Firenze il 9 Agosto 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli